

F.I.R.S.T.

Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela
diritti delle persone con disabilità
già Rete dei 65 movimenti



INDICAZIONI IN ORDINE ALLA REDAZIONE DEL PEI E ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA ALLA LUCE DEL DLGS 66 DEL 2017 - DOPO LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DLGS 2019 N. 96.

Stanno pervenendo alla FIRST numerose richieste di chiarimenti da parte delle famiglie, ma anche docenti, in ordine ad alcune disposizioni importanti nel processo d' inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Attraverso il detto lavoro la FIRST indicherà per singole questioni quali sono le modifiche più importanti; l'entrata in vigore collegata all'attuazione dei regolamenti attuativi; il regime giuridico attuale.

I

PROFILO DI FUNZIONAMENTO

Come è noto, una delle principali novità è l'introduzione del profilo di funzionamento introdotto dall'art. 5 comma 3 Dlgs 66 del 2017, atto che deve accorparsi in un unico accertamento: a) La diagnosi funzionale; b) Il profilo dinamico di funzionale (PDF).

La disciplina giuridica della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale la troviamo all'art. 12 della legge 104 del 1992, dal suo DPR di attuazione 1994/381800, art. 3 e 4.

Entrata in vigore: l'art. 19 del dlgs 66 del 2019 - "Decorrenze e norme transitorie" stabilisce l'entrata in vigore a decorrere dal 1° settembre 2019!

Tuttavia, si tratta di un errore di coordinamento con l'art. 5, in quanto l'entrata in vigore effettiva è condizionata dall'adozione del decreto attuativo previsto in seno all'art. 5 comma 6 dlgs 66/2017, che stabilisce che entro 180 giorni deve essere adottato un decreto di concerto tra il MIUR, il Ministero delle politiche sociali, dell' Economia e Finanze, del Ministero della famiglia e disabilità; degli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio.

Orbene il decreto attuativo non è stato ancora adottato dunque, a oggi, continuano a essere applicate le precedenti disposizioni e i precedenti atti: 1) Diagnosi Funzionale, 2) PDF

PEI (Piano Educativo Individualizzato)

Nella normativa di cui al DLGS 66 del 2017, il PEI è disciplinato da due disposizioni: a) art. 7; b) art. 9. Comma 10.

DECRETO 686 DEL 21/09/2017 ACCREDITAMENTO ALL'OSSERVATORIO PERMANENTE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEL MIUR

Sede Legale: via Tommaso Inghirami 52, 00179 Roma

C.F.97939070583

www.firstfederazione65.it

firstfederazione65@gmail.com - first65@pec.it

F.I.R.S.T.

Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela
diritti delle persone con disabilità
già Rete dei 65 movimenti



Entrata in vigore:

anche qui, l'art. 19 dlgs 66 del 2017, ha previsto che l'art. 7, che disciplina il PEI, decorre dal 1° Settembre 2019.

In realtà occorre evidenziare da un lato che, ai sensi del citato art.7, comma 2 ter, occorre aspettare anche qui l'adozione **di un decreto attuativo** da parte del MIUR di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (12 settembre 2019), al fine di elaborare un modello PEI da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

Di conseguenza, in assenza di tale decreto, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni che disciplinano il PEI, cioè (art. 12 legge 104/1992; DPR 1994 n. 381800 art. 5; D.L.2010 n. 78, art. 10, comma 5, conv. in legge 2010 n. 122).

Infatti, opportunamente il legislatore ha previsto all'art. 19 comma 7 bis DLGS 66/2017 che: “ *al fine di garantire la graduale attuazione delle disposizioni di cui al decreto, le disposizioni di cui all'art. 7 (PEI) si applicano al passaggio del grado di istruzione*”.

Ciò detto veniamo a due domande ricorrenti:

1) Qual' è il termine entro il quale il PEI deve essere redatto a tenore delle normativa precedente sopra citata (ancora di fatto in vigore):

2) Chi deve personalizzare i bisogni, ergo quantificare le ore relative a tutti i sostegni di cui l'alunno/a ha bisogno?

- **Termine di redazione del PEI**

In ordine a tale aspetto, non vi sono dubbi giuridici, il PEI, a tenore dell'unica disposizione normativa esistente, precedente al dlgs 66/2017, il DPCM 2006, n .185, art. 3, deve essere redatto entro la data del

- **30 luglio** (tale disposizione ha trovato esplicita conferma anche nelle decisioni dei TAR e del Consiglio di Stato, tra queste ultime si veda la decisione n. 2023/2017).

- La FIRST è consapevole che tale termine è ignorato dalle scuole, sovente tale normativa neppure conosciuta e i PEI, se tutto va bene, vengono redatti non prima della fine del mese di Ottobre - Novembre.

DECRETO 686 DEL 21/09/2017 ACCREDITAMENTO ALL'OSSERVATORIO PERMANENTE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEL MIUR

Sede Legale: via Tommaso Inghirami 52, 00179 Roma

C.F.97939070583

www.firstfederazione65.it

firstfederazione65@gmail.com - first65@pec.it

F.I.R.S.T.

Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela
diritti delle persone con disabilità
già Rete dei 65 movimenti



- Tale operare, a prescindere dalle motivazioni che ne sono alla base, (in primis la definizione completa degli organici delle scuole), è ovviamente illegittima nella misura in cui esiste una norma chiarissima!

In Futuro: il DLGS 66/2017, art. 7, comma 2 lett.g): ha previsto che il PEI deve essere redatto:

- Entro il 30 giugno in via provvisoria;
- Entro e non oltre il mese di ottobre in via definitiva.

• **CHI DEVE PERSONALIZZARE I SOSTEGNI PER L'ALUNNO/A?**

Un'altra domanda ricorrente che viene posta alla FIRST, sia dalle famiglie, sia dal personale scolastico è quella sopra indicata.

Chi deve indicare e proporre le ore di sostegno? Chi deve indicare e proporre le ore relative agli assistenti all'autonomia e comunicazione o altri assistenti?

Anche qui la risposta è semplice perché esistono precise disposizioni normative che non possono essere eluse.

Spetta al GLHO, domani GLOI, in sede di redazione del PEI, l'obbligo di legge, (non quindi la facoltà), di personalizzare i sostegni, cioè indicare esplicitamente nel PEI:

- a) La proposta delle ore necessarie di sostegno per l'alunno/a;
- b) La proposta delle ore necessarie di sostegno per l'assistente all'autonomia e comunicazione o altri assistenti.

Quando nel PEI tale indicazione è assente il PEI è illegittimo; la mancata indicazione specifica dell'assolvimento di tale obbligo imposto per legge può determinare fonte di responsabilità amministrativa e financo penale, perché è probabile che si possa incorrere nel reato di omissione di atti d'ufficio.

Pertanto le famiglie devono sempre pretendere, prima di sottoscrivere un PEI, che nel documento vi siano indicate specificatamente le proposte delle ore relative ai sostegni per l'anno scolastico in corso.

DECRETO 686 DEL 21/09/2017 ACCREDITAMENTO ALL'OSSERVATORIO PERMANENTE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEL MIUR

Sede Legale: via Tommaso Inghirami 52, 00179 Roma

C.F.97939070583

www.firstfederazione65.it

firstfederazione65@gmail.com - first65@pec.it

F.I.R.S.T.

Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela
diritti delle persone con disabilità
già Rete dei 65 movimenti



L'obbligo di indicare le proposte delle ore dei sostegni necessari è sancito in primis dall'art. 10, comma 5 D.L. 2010, n. 78, conv. in legge 2010 n. 122 (tale obbligo ha trovato indiscussa conferma in plurime decisioni della magistratura amministrativa tra cui il Consiglio di Stato sentenza n. 2023/2017, il quale ha affermato che “ il comma 5 sopra indicato ha attribuito al GLHO il potere di proporre le ore da attribuire a tutti gli alunni disabili, non soltanto quelli gravi, ma anche quelli lievi o medie”).

Oggi, con il dlgs 66 /2017, allorquando entreranno a regime le norme, tale obbligo è chiarito ancora in maniera più esplicita in seno all'art. 7, comma 2, lettera d) “ ***esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe..... nonché la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, autonomia e alla comunicazione***”.

Attenzione!

Le famiglie devono avere l'accortezza in sede di redazione del PEI che il gruppo GLHO o GLOI nel PEI abbia esplicitamente indicato le proposte delle **ORE RELATIVE AL SOSTEGNO E A TUTTI GLI ALTRI SOSTEGNI!**

Tale obbligo, lo ribadiamo ancora una volta, compete solo ed esclusivamente al gruppo GLHO o GLOI in sede di redazione del PEI.

Per la detta ragione il legislatore ha previsto che in futuro il PEI provvisorio deve essere redatto entro la fine del mese di giugno, in modo tale che secondo le rispettive competenze copia di tale documento contenente la proposta delle ore dei sostegni possa pervenire per tempo per quanto concerne:

- a) le ore relative al docente di sostegno agli Uffici scolastici competenti (USR);
- b) le ore proposte per gli assistenti agli Enti locali di competenza

**DECRETO 686 DEL 21/09/2017 ACCREDITAMENTO ALL'OSSERVATORIO
PERMANENTE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEL MIUR**

Sede Legale: via Tommaso Inghirami 52, 00179 Roma

C.F.97939070583

www.firstfederazione65.it

firstfederazione65@gmail.com - first65@pec.it